

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

## Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233)

### EMENDAMENTI

#### Art. 1.

##### 1.200

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2222» con le parole: «contenuta in altra parte del Codice civile o in leggi speciali».*

---

##### 1.201

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS».*

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.*

*2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-*

bre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

## 1.202

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2094 – (*Contratto di lavoro*). – 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articoli 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Ambito di applicazione e modifiche al codice civile e di procedura civile».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.200**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

il lavoro indipendente è la risposta ad un modello industriale che esternalizza molti servizi qualificati;

negli ultimi anni si è assistito ad una fortissima svalutazione del lavoro dei lavoratori cosiddetti freelance, a causa della contrazione della domanda e dell'accresciuta concorrenza;

la fissazione di «costi standard» non dovrebbe riguardare solo i prodotti ma anche i servizi, nella definizione di un range che da un lato contrasti la svalorizzazione del lavoro e dall'altro prevenga sperperi ingiustificati;

i compensi così definiti potranno rappresentare un riferimento anche per il mercato privato, sia per i professionisti sia per chi acquista i servizi;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di pervenire, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale.

---

### **G1.201**

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il provvedimento comunemente noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto dell'obiettivo che lo stesso intende perseguire, come richiamato nella relazione illustrativa al disegno di legge, e cioè «quello di

costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

ritenuto che un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento, ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

constatato che tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal provvedimento all'esame, non sono contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, dei parametri retributivi di riferimento per un'equa remunerazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3.

#### 3.2

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

---

#### 3.4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con preavviso inferiore a trenta giorni».*

---

#### 3.7

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso», inserire le seguenti: «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».*

---

#### 3.10

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

---

### **3.200**

FAVERO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Si considerano altresì abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata, nonché le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione. Nelle ipotesi di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni».

---

### **3.15**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».*

---

### **3.201**

PAGANO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre in ogni caso, per tutti i rapporti contrattuali di cui al presente capo, dal giorno del compimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: «Clausole e condotte abusive e prescrizione per l'azione di responsabilità professionale».*

---

**3.202**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

---

**Art. 5.**

**5.200**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.300**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4-bis. (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche). – 1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in re-

lazione al carattere di terzietà di queste escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

#### **5.201**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti delle amministrazioni pubbliche».*

---

#### **5.202**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti delle amministrazioni pubbliche» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».*

---

#### **5.301**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni».*

---

#### **5.203**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al carattere di terzietà di queste» aggiungere le seguenti: «alle loro specifiche competenze».*

---



**5.302**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.204**

PAGANO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contenzioso giudiziario», inserire le seguenti: «anche relativamente a controversie insorte tra professionista e committente ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali.».*

---

**5.303**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVellini

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».*

---

**5.205**

PAGANO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».*

---

**5.206**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*«b-bis) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica ammini-*

strazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

*b-ter)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esenzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».*

---

## 5.207

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle

cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

*b-ter)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esenzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».*

---

#### **5.304**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis)* esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo».

---

#### **5.208**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

*2-ter.* Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari espri-

mono il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati».

---

## 5.209

GAETTI, CATALFO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo nonché di garantire ai cittadini cure sanitarie di qualità nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia ed a quelli soggetti alla vigilanza del Ministero della salute, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministero della salute, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell’Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell’osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale».*

---

#### **5.210**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Nella rubrica, sostituire le parole: «atti pubblici», con le seguenti: «atti delle amministrazioni pubbliche».*

---

#### **5.0.200**

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)*

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della Giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi e dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

*a)* individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

*b)* definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

*d)* garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

---

**5.0.201**

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)*

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia ed a quelli soggetti alla vigilanza del Ministero della salute, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo e oltre a garantire ai cittadini anche la garanzia di ricevere cure sanitarie di qualità, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministero della salute, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

*a)* individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

*b)* definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

*d)* garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

---

**Art. 6.**

**6.200**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. – *(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)* – 1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi

dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un'età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatré anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 6.201

CATALFO, PUGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche). – 1. Al fine di rafforzare le presta-

zioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

*b)* previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, sia intesa come volontaria e che il mancato versamento di tale contribuzione non possa essere causa di cancellazione dall'ordine professionale, fermo restando per i soggetti di cui alla presente lettera temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima nonché le disposizioni vigenti in materia per i liberi professionisti di cui alla presente lettera.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---



## 6.202

PAGANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi ed allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto, mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei parametri di costo delle prestazioni dei professionisti iscritti agli ordini e collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché, quanto alle disposizioni sulle prestazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, quanto alle disposizioni sulle prestazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli ordini e collegi professionali interessati, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

*b)* individuazione da parte degli ordini professionali del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati e di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni;

*c)* accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *b)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

*d)* garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinarie ed in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale».

---

## 6.203

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

c) previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera b) che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere b) e c), siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un

numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b*) sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».*

---

## **6.204**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

*b)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

*c)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comu-

nicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

---

## **6.205**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».*

---

## **6.206**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

*a)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

*b)* previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».*

---

## 6.207

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

*b)* previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».*

---

## **6.208**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».*

---

## 6.209

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

c) definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

---

## 6.210

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa

riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera b) al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera a)».

---

### **6.211**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un'età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatré anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.»

---

### **6.212**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti le-



gislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie.»

---

### **6.300**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», inserire le seguenti: «e razionalizzare».*

---

### **6.301**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «organi di vigilanza», inserire le seguenti: «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni.».*

---

### **6.302**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «prestazioni complementari», inserire le seguenti: «non obbligatorie».*

---

**6.213**

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o».

---

**6.214**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà», *con le seguenti:* «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12 000 euro.».

---

**6.215**

PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

---

**6.216**

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS»,

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» con le seguenti: «di tutti i lavoratori autonomi»,*

---

## **6.217**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2-ter. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G6.100**

PAGANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2233,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge introduce principi e criteri direttivi volti a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato ad attivare oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario già attivabili, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, in particolare in caso di significativa riduzione del reddito dell'iscritto o in presenza di una grave patologia;

considerato che:

esiste un profondo divario tra professioni ordinistiche e non ordinistiche con riferimento all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni per cui risulta opportuno realizzare una condizione di maggiore equità;

impegna il Governo:

1) a prevedere nell'ambito della gestione separata istituita presso l'INPS una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a consentire altresì agli stessi di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi quale rivalsa per i versamenti contributivi;

2) a superare le duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria e ad eliminare i requisiti contributivi e altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi;

3) ad avviare con immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative per il monitoraggio del rapporto tra contribuzioni e prestazioni e la definizione del percorso di riforma.

## **G6.200**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

da anni in alcune casse previdenziali, emergono irregolarità anche molto gravi nella gestione dei rispettivi fondi (le quali mettono in dubbio non solo la capacità di tali istituzioni di perseguire i loro obiettivi previdenziali) e costi enormi per consulenze, emolumenti degli amministratori, spese non istituzionali: tutti elementi che mettono a serio rischio le risorse che derivano dai contributi versati obbligatoriamente dagli iscritti e destinate alle loro pensioni;

in Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza;

le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse;

gli amministratori delle casse privatizzate, pur rientrando le stesse fra le amministrazioni pubbliche, hanno però piena autonomia di gestione amministrativa e finanziaria ed inoltre, anche sotto il profilo penale, hanno responsabilità come se le casse che amministrano fossero aziende private;

appare necessario studiare percorsi per unificare le casse e ridurre i costi a beneficio della sostenibilità del sistema pensionistico;

la previdenza, quale pilastro dello Stato sociale e tutela costituzionalmente prevista (articolo 38), dovrebbe essere interamente iscritta alle competenze dello Stato in modo da sottrarla ad una costellazione di gestioni diverse amministrativo contabile;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

*a)* definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

*b)* prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita

disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente.

---

## **G6.201**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

la riforma della previdenza italiana verso il sistema contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha cambiato drasticamente le prospettive pensionistiche;

i primi ad avere avuto consapevolezza della misura di questo cambiamento sono le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in quanto sono stati i primi ad essere stati interessati al passaggio al sistema contributivo puro;

il tema pensione continua ad essere all'ordine del giorno, sia per la politica, sia nel dibattito pubblico ma gran parte di questo dibattito si concentra su temi che interessano i pensionati e pensionandi con sistema retributivo. Della povertà e delle penalizzazioni del sistema contributivo si parla sporadicamente e comunque rinviandone, senza una precisa scadenza, non solo la soluzione, ma anche la discussione. È invece urgente intervenire subito per evitare l'esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri;

appare urgente il superamento di alcune gravi carenze del sistema contributivo, e in particolare:

– garantire a tutti i lavoratori, con un'adeguata storia contributiva (15-20 anni di versamenti, in qualunque gestione previdenziale), anche intermittente e frammentata tra diverse gestioni, il raggiungimento di una pensione minima;

– intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali. Il sistema contributivo ha infatti eliminato ogni solidarietà proprio quando sarebbe più necessaria a causa della sempre maggiore instabilità lavorativa e della crescita di forme lavorative non adeguatamente coperte da un sistema di *welfare* ancorato al lavoro dipendente;

– incentivare l'investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

– incentivare anche il secondo pilastro previdenziale, che, come previsto dalla riforma, sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con individuazione delle necessarie risorse, al fine di:

a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

---

## **G6.101**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega in materia di protezione sociale delle professioni ordinistiche;

in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, medici, veterinari e farmacisti sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

considerato che:

quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione

dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV, all'EMPAM e all'EMPAF per i soggetti di cui in premessa dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

---

## **G6.202**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, i veterinari sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto e nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

---



**G6.203**

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento meglio noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto che lo stesso non contempla interventi pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, nonostante l'evidente necessità di intervenire su un sistema caratterizzato da aliquote troppo alte a fronte di trattamenti di importo irrisorio;

ritenuto peraltro che proprio il lavoro autonomo, contraddistinto da carriere discontinue e saltuarie, rende improcrastinabile una revisione della normativa in materia di ricongiunzioni e cumulo, prevedendo la liquidazione di un unico trattamento pensionistico in base a tutti i contributi versati in diverse gestioni nell'arco della vita lavorativa, senza ulteriori oneri a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti in materia pensionistica, a completamento del processo di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare*, atti a prevedere la liquidazione di un unico trattamento il cui importo finale dovrà corrispondere alla somma delle quote riferite ai versamenti effettuati in ciascuna gestione senza oneri aggiuntivi per il lavoratore.

---

**G6.204**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

appare non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

*a)* pervenire ad una progressiva riduzione al 24 per cento dell'ali-quota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavo-ratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps al fine di equi-parare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi;

*b)* incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versa-menti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7.

#### 7.200

PAGANO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle società tra professionisti di cui all'art. 10 legge 21 novembre 2011 n. 183 si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 comma 3 Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2-ter. Si applica ai professionisti iscritti agli Ordini o Collegi il regime di cui all'art. 32 bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 come convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 .

2-quater. Per i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi, tutte le spese documentabili e relative all'esercizio dell'attività professionale non contribuiscono al calcolo del reddito imponibile di cui all'articolo 3 del TUIR; sono altresì interamente deducibili i contributi ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale».

---

#### 7.201

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: «assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233,».

*2-quater.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, dell'articolo 7 valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*.

*2-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

*2-quater.* All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

---

## 7.202

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CATALFO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività»».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

2-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

---

## 7.203

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis). L'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

---

## 7.204

FAVERO, ICHINO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente comma che decidono di non usufruire o di usufruire parzialmente del congedo parentale hanno parimenti diritto al trattamento economico a tal fine previsto per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

---

## 7.205

CATALFO, PAGLINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al presente comma può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella a del 93 per cento"».

---

## 7.206

LANZILLOTTA, ICHINO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le lavoratrici o i lavoratori autonomi che decidono di non usufruire dell'astensione, totalmente o parzialmente, possono usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

---

## 7.207

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso

trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.

*5-ter.* All'onere derivante dal comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **7.208**

PAGANO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

---

## **7.209**

GAMBARO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

---

## **7.210**

MOLINARI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

---

## 7.211

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

b) in via sperimentale per il triennio 2017-2019, possono destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, sino al 25 per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera b) del comma 8, stimato in 77 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

---

## 7.212

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

b) in via sperimentale per il triennio 2017-2019, possono destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, sino al 25 per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello



dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera b) del comma 8, stimato in 77 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

---

### **7.213**

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

*Al comma 8, dopo le parole: «malattie oncologiche», inserire le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.*

*Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 500 mila euro per il 2016 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **7.214**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*«8-bis. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.*

*8-ter. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.*

*8-quater.* La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.»

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*.

*2-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

*2-quater.* All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

## 7.215

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«*8-bis.* Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

*8-ter.* Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

*8-quater.* La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma *8-bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi *8-bis*, *8-ter*, *8-quater*, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*.

*2-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

*2-quater.* All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

---

## 7.216

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«*8-bis.* Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

*8-ter.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma *8-bis* del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

## 7.217

CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. I lavoratori che rientrano nelle ipotesi previste dal comma 8 non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione ai periodi di cui al medesimo comma 8. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

8-ter. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui al comma 8, nonché all'esenzione di cui al comma 8-bis. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

8-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 8-bis.

8-quinquies. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "al 32 per cento per l'anno

2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

*8-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma *8-quinquies*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

## 7.218

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«*8-bis.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 8 del presente articolo. l'elenco è aggiornato ogni triennio.

*8-ter.* Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

## 7.219

CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo I per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis, 8-ter, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G7.100**

PAGANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2233,

premesso che:

tra le disposizioni fiscali e sociali introdotte dall'articolo 7 del disegno di legge, sono opportunamente sottratte all'imposizione fiscale tutte le spese di produzione del reddito;

impegna il Governo:

1) ad eliminare gli studi di settore riferiti alle libere professioni in quanto gli studi stessi sono definiti secondo il metodo della «competenza» mentre le attività professionali operano «per cassa» con riferimento al reddito da sottoporre al prelievo fiscale;

2) a definire con certezza la «autonoma organizzazione» delle attività professionali, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive.

---

### **G7.101**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIÈCE, FRAVEZZI, BATTISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

all'interno della Gestione Separata afferiscono vari tipologie di contribuenti: partite iva, parasubordinati, amministratori di società etc., cioè soggetti che hanno vite professionali e lavorative molto diverse e anche sistemi di contribuzione differenziati, basti pensare alla contribuzione



previdenziale del collaboratore che ammonta per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore;

sul professionista a partita iva grava invece l'intera quota previdenziale come anche i periodi di contribuzione sono diversi per esempio le partite iva spesso lo sono per tutto l'arco della vita professionale mentre la collaborazione rappresenta più frequentemente un periodo di una vita lavorativa;

la possibilità di usufruire delle tutele offerte dalla gestione separata è molto diversa se si è collaboratori o professionisti liberi. L'incremento dei redditi, e quindi dei livelli contributivi, è diverso tra collaboratori, professionisti e amministratori;

considerato che:

ad oggi i vari soggetti con le loro diversità vengono considerati in modo omogeneo dall'Inps;

questo inoltre impedisce di conoscere la situazione reale delle varie tipologie di contribuenti afferenti alla gestione separata e quindi di poter agire con politiche efficaci e differenziate;

la divisione all'interno della gestione separata darebbe un quadro molto chiaro dei dati e quindi delle situazioni contributive dei vari soggetti e permetterebbe una maggiore trasparenza della gestione e una più facile analisi degli andamenti contributivi;

questi siano i presupposti necessari per mettere a punto delle proposte innovative e gestionali capaci di rispondere a situazioni reali e non a omogeneizzazioni di esigenze;

impegna il Governo:

a riorganizzare l'iscrizione presso la apposita Gestione Separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 in due separate sezioni A e B, dove alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA e alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata dell'INPS.

---

## **G7.102**

PARENTE, FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha disposto l'incremento annuale delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, non

assicurati presso altre forme pensionistiche, fino ad arrivare, a regime dal 2018, ad un'aliquota pari al 33 per cento;

successivamente, l'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), – modificato dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – ha ridotto, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 27 per cento (in luogo del 28 per cento);

l'articolo 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ridotto, per l'anno 2016, la suddetta aliquota di un punto percentuale (al 27 per cento in luogo del 28 per cento);

la reiterazione, di anno in anno, della sospensione dell'aumento contributivo non risolve il problema che si ripropone, di volta in volta, nel corso dell'esame di ogni legge di stabilità alla scadenza del termine annuale delle disposizioni in questione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27 per cento del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo;

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

considerato inoltre che:

ormai il sistema pensionistico si basa sul sistema contributivo puro e sussiste un forte squilibrio tra le varie gestioni che fanno capo all'Inps, soprattutto per quel che riguarda la gestione separata;

sarebbe opportuna e non più procrastinabile una revisione complessiva del sistema previdenziale dell'intero comparto del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti non ordinisti) suddividendo la gestione separata tra professionisti (circa 205.000,00) e parasubordinati;

ciò semplificherebbe il sistema con la creazione di due gestioni Inps, una relativa ai lavoratori dipendenti e parasubordinati e l'altra relativa all'unificazione di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti;

con tale sistema si avrebbe una uniformità di rendimenti e prestazioni uguali per aree omogenee e si risolverebbe la problematica di equilibrio finanziario tra le varie gestioni che oggi esiste;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare la revisione complessiva del sistema previdenziale dell'intero comparto del lavoro autonomo secondo le modalità esposte in premessa.

---

### **G7.103**

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2233 e 2229-A recate «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»

premesso che:

le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario atto ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo;

considerato che:

le forme di previdenza complementare possono sopperire alla riduzione tendenziale delle prestazioni pensionistiche che verranno erogate dal sistema obbligatorio anche a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive determinate dalle caratteristiche tendenziali del mercato del lavoro;

le adesioni ai fondi pensione fin qui realizzate, pur moderatamente crescenti, non sono però state fino ad ora coerenti con il bisogno reale;

le adesioni ai fondi pensione contano poco più di 7 milioni di iscritti, che scendono a poco più di 5 milioni se ci considera che quasi 2 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti a causa della crisi economica.

impegna il Governo:

a prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

a prevedere l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile irpef, delle somme corrisposte alle forme pensionistiche complemen-

tari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

---

#### **G7.104**

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-A);

premesso che:

il capo I del presente disegno di legge, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame presso la commissione competente, reca disposizioni in tema di tutela del lavoro autonomo;

l'obiettivo del presente disegno di legge, come peraltro richiamato nella relazione illustrativa al medesimo, sarebbe «costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

considerato che:

un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento, ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal disegno di legge in esame, anche dopo le modifiche e le integrazioni apportate dalla competente commissione non risultano contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, parametri retributivi di riferimento per un'equa remunerazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8.

#### 8.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS,  
CERVELLINI

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### 8.301

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G8.200**

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento cosiddetto «*jobs act* degli autonomi»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento prevede la deducibilità di una serie di costi sostenuti dal professionista/lavoratore autonomo, tra cui l'integrale deducibilità «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»;

tale previsione implica il riconoscimento della difficoltà per molti professionisti di incassare il compenso pattuito;

la predetta deducibilità di cui all'articolo 8 tuttavia, non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista.

---

### **G8.201**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premessò che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione.

---

## **G8.202**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233),

premessò che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di stabilire anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9.

#### 9.300

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

---

#### 9.200

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 1, dopo le parole:* «di intermediazione in materia di lavoro» *inserire le seguenti:* «nonchè gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».

---

#### 9.201

FAVERO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.».

---



**9.202**

PAGANO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».*

---

**9.203**

GAMBARO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».*

---

**9.204**

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».*

---

**9.205**

MOLINARI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».*

---

**9.206**

MANDELLI

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli ordini professionali verificheranno i titoli professionali e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro autonomo».*

---

**9.207**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Gli ordini professionali verificheranno i titoli professionali e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro autonomo».

---

**9.301**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

---

**9.208**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 3 aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Le attività di informazione di cui al precedente periodo, rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

---

**9.209**

FAVERO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Le associazioni professionali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione della competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione può erogare i suddetti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

---

**9.210**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze acquisite dai lavoratori autonomi sono registrate nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

---

**Art. 10.**

**10.300**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVellini

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**10.200**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**10.201**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2-ter. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari espri-

mono il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati».

---

## **Art. 11.**

### **11.202**

BERTACCO, SERAFINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «che svolgono attività professionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *dopo le parole: «procedure di aggiudicazione.» inserire il seguente periodo: «Resta fermo il rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «attività professionale» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».*

---

### **11.203**

DIVINA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «che svolgono attività professionali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 4/2013»;*

b) *dopo le parole: «procedure di aggiudicazione.» inserire il seguente periodo: «Resta fermo il rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al D.Lgs n. 50/2016».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «attività professionale» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».*

---

**11.204**

FAVERO

*Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».*

---

**11.205**

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «agli appalti pubblici o» e al comma 3 sopprimere le parole: «e appalti privati consentiti».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazioni e accesso ai bandi per l'assegnazione di incarichi».*

---

**11.300**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici,» inserire le seguenti: «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».*

---

**11.301**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», inserire le seguenti: «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».*

---

**11.302**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappre-*

sentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

---

### **11.206**

PAGANO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti pubblici privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale ed iscritti agli Albi o Collegi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile;

d) di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2011 n. 183».

---

### **11.303**

DIVINA, ZIZZA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», inserire le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».*

---

### **11.304**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 3, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.».*

---

**11.305**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI  
MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge gennaio 2013, n. 4"».

---

**11.207**

BARANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G11.100**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro» subordinato (n. 2233-A);

premesso che:

l'articolo 11 del presente provvedimento prevede che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché, ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 9, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare atti interpretativi utili a chiarire che gli effetti della norma citata si applicano esclusivamente a coloro che operano in qualità di lavoratori autonomi iscritti ad ordini professionali, garantendo in questo modo il rispetto della professionalità e delle loro specifiche competenze nel settore.

---

### **G11.200**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233),

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici,



considerato che:

in un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo e complesso come quello attuale, appare indispensabile l'introduzione di strumenti che facilitino l'aggregazione, l'interdisciplinarietà e la sinergia tra professionisti;

l'estensione dei contratti di rete anche ai professionisti, che operano ormai da sempre in filii era tra di loro e con le imprese può allora rappresentare il veicolo fondamentale per superare quel «nanismo» dimensionale che è un elemento di debolezza del settore e permettere la realizzazione di un approccio maggiormente efficace ed integrato ai problemi dell'utenza;

si tratta di una misura a «costo zero», che non impatta negativamente né sul bilancio dello Stato né su diritti e interessi di altri soggetti, ma predispone le condizioni giuridiche per l'esercizio della libertà economica del professionista e, soprattutto, pone le basi per un ambiente normativo che favorisca l'aggregazione ed il rafforzamento del lavoro professionale, che soffre ancora di eccessivo individualismo,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinqües* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 12.

#### 12.0.200

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,  
URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Congedi parentali)*

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino».

*Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### Art. 13.

#### 13.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO,  
URAS, CERVELLINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».*

---

**13.200**

CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, su richiesta del lavoratore,» e le parole: «, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».*

---

**13.301**

CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «su richiesta del lavoratore».*

---

**13.302**

CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».*

---

**13.201**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».*

---

**13.202**

CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «interesse del committente.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interessi».*

---

### 13.203

CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «interesse del committente.», aggiungere il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».*

---

### 13.204

ICHINO, FAVERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi», con le seguenti: «è riconosciuta alle lavoratrici autonome la facoltà, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di farsi sostituire dai propri familiari, individuati a norma».*

---

### 13.205

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, inserire i seguenti:

«3-bis. La lavoratrice autonoma inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

3-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di determinare l'ammontare della indennità che la lavoratrice autonoma percepirà a seguito di quanto previsto dal comma precedente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G13.200**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere applicabili, in quanto compatibili, anche in favore dei liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

---

## EMENDAMENTI

### **13.0.200**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)*

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera».

*Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 3 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **13.0.201**

BARANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri

stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

---

## **Art. 14.**

### **14.300**

DIVINA, ZIZZA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di comune accordo dalle parti», inserire le seguenti: «e dei tempi richiesti dal committente».*

---

### **14.0.300**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 14-bis.**

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---



**14.0.301**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)*

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

---

**Art. 15.**

**15.200**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 1, dopo la parola: «promuovono», inserire le seguenti: «, ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano,».*

---

**15.201**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Al comma 1, dopo le parole: «accordo tra le parti», inserire le seguenti: « che può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente,».*

---

**15.202**

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte», *con le seguenti:* «il quale preveda che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte senza vincoli di orario,».

---

**15.300**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 2, sostituire la parola:* «assegnati», *con la seguente:* «forniti».

---

**Art. 16.**

**16.303**

CATALFO, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

---

**16.200**

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed».

---

**16.201**

ICHINO, FAVERO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore», *con le seguenti:* «anche eventualmente con riguardo alle forme particolari di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che si rendano necessarie in relazione al segmento della prestazione destinato a svolgersi al di fuori del perimetro aziendale».

---

**16.304**

CATALFO, PUGLIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

---

**16.300**

CATALFO, PUGLIA

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

*2-bis.* la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

---

**16.305**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alle parole:* «Nel caso di lavoratori disabili», *premettere le seguenti:* «I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo deter-

minato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale»;

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «La decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

---

### **16.306**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo».

---

### **16.301**

CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

---

### **16.302**

CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G16.100**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIÈCE, FRAVEZZI, BATTISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

si reputi necessaria una interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale;

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento normativo che ove nell'accordo di cui all'articolo 16 del presente disegno di legge da parte dei contraenti sia stabilito il luogo di lavoro si applichi in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi, l'articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, si applichi in caso di trasferta, ai fini scali e contributivi per le relative indennità e i rimborsi spettanti, l'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

---

## EMENDAMENTI

### 16.0.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Carattere volontario e reversibilità)*

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo status del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

---

### 16.0.301

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Carattere volontario e reversibilità)*

1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo».

---

## **Art. 17.**

### **17.300**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVellini

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Trattamento del lavoratore*) – 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

---

### **17.202**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-bis. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

2-ter. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

---

**17.301**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVellini

*Al comma 2, sopprimere le parole: «nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14,».*

---

**17.203**

ICHINO, FAVERO

*Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 14» con le seguenti: «16».*

---

**17.302**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVellini

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».*

---

**17.204**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

**17.205**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui al-*



l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

### **17.0.300**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Diritto alla riservatezza)*

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della *privacy*)».

---

#### **Art. 18.**

### **18.300**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18 – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

---

**18.301**

CATALFO, PUGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. – (*Potere di controllo e disciplinare*). – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale medesimo».

---

**18.302**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

---

**18.303**

CATALFO, PUGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**18.304**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di la-

voro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

---

### **18.305**

CATALFO, PUGLIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

---

### **18.306**

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «individua le condotte» *con le seguenti:* «rinvia alle condotte»;

b) *dopo le parole:* «sanzioni disciplinari» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

---

### **18.0.300**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Diritto alla disconnessione)*

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i

tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

---

### **18.0.200**

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Apprendimento e competenze)*

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre a quanto disposto al comma 1, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

3. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro.

4. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

### **Art. 19.**

### **19.200**

ICHINO, FAVERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «. A tal fine, quando dalla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro derivino specifici rischi*

per la salute o la sicurezza del lavoratore, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta concernente tali rischi».

---

### **19.201**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Al comma 1, dopo le parole: «per la sicurezza», inserire le seguenti: «ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso,».*

---

### **19.300**

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, con cadenza almeno annuale,» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute».*

---

### **19.202**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *sopprimere le parole: «con cadenza almeno annuale,»;*
  - 2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa deve essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.».*
- 

### **19.301**

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVellini

*Al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».*

---

**19.203**

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

*Al comma 1, sostituire la parola: «connessi» con le seguenti: «aggiuntivi a quelli sussistenti per la prestazione svolta nei locali dell'azienda, che conseguano».*

---

**19.204**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».*

---

**Art. 20.**

**20.0.200**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Contrattazione collettiva)*

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

---



